TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE, FIRMATO A RIO DE JANEIRO IL 28 NOVEMBRE 1931

Art. 13

Il denaro e gli oggetti trovati in possesso dell'estradando al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente insieme con l'estradando medesimo. II denaro e gli oggetti legittimamente posseduti dall'arrestato saranno consegnati, ancorche' si trovino presso altri, se dopo l'arresto vengano in potere delle autorita'. La consegna avra' luogo, anche se l'estradizione non possa avvenire per effetto della fuga o della morte del delinquente. I diritti dei terzi, estranei al fatto per cui venne chiesta l'estradizione, sopra gli oggetti sequestrati sono fatti salvi; detti oggetti dovranno loro essere restituiti con il consenso dell'autorita' della Parte richiesta al termine del procedimento o anche prima se lo stato del procedimento lo permette.

Versione in vigore dal 10 luglio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931
Estremi	Legge 3 giugno 1932, n. 682
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-fra-l-italia-ed-il-brasile-firmato-a-rio-de/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it